



Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. 457/21

Al fine di tutelare e promuovere il diritto di associazione dei fedeli nella nostra Arcidiocesi in ossequio ai cann. 215 e 298 del Codice di Diritto Canonico;

Desiderando puntualmente applicare i criteri e soddisfare i requisiti previsti dal Codice di Diritto Canonico e dalla normativa ecclesiastica vigente per il riconoscimento o l'erezione canonica delle predette associazioni, agevolando così l'iter di verifica e discernimento ecclesiali al fine di una più immediata individuazione della natura giuridica e delle finalità delle medesime;

in virtù della Nostra Potestà Ordinaria col presente decreto,

DISPONIAMO

quanto segue in merito

1. al riconoscimento di un'Associazione privata di fedeli

L'associazione deve aver svolto per un congruo periodo di tempo, non inferiore ai 6 anni consecutivi, determinate attività inerenti alle finalità della stessa e deve essere inserita nel tessuto diocesano o in una comunità parrocchiale, il cui Parroco, sentito il Consiglio Pastorale, deve presentare all'Arcivescovo i responsabili dell'associazione e fornire relazione scritta di presentazione

Inoltre, l'associazione, tramite un suo referente, dovrà:

- a) presentare richiesta formale all'Arcivescovo di riconoscimento dell'associazione ecclesiale ed, eventualmente, esporre con precisione i motivi della richiesta di ottenere la personalità giuridica privata;
- b) presentare la storia dell'associazione (esposizione dell'origine e della natura dell'associazione), l'indicazione della sede, l'eventuale presenza di sezioni e gruppi dell'associazione in altre sedi nel territorio diocesano o extradiocesano, eventuali lettere con referenze, il rapporto con l'autorità civile (ad es. precisare se l'associazione ha una qualche forma di riconoscimento giuridico) e la documentazione delle attività svolte;
- c) produrre l'atto costitutivo dell'associazione (o *pactum unionis*), sottoscritto dai fondatori, ed eventualmente da un notaio civile;
- d) avere un adeguato numero di iscritti (non meno di 20 membri compreso il fondatore o co-fondatori) e presentarne l'elenco;
- e) fornire eventuali referenze scritte da parte di altri chierici che conoscono l'associazione; preparare una bozza di statuto da sottoporre all'approvazione dell'Autorità ecclesiastica.

2. al passaggio di un'Associazione di fedeli da privata a pubblica:

Si procede su istanza dell'associazione che dovrà presentare in tal senso richiesta formale all'Arcivescovo o su iniziativa dell'Autorità ecclesiastica d'intesa con la medesima associazione: in entrambi i casi sarà necessaria la volontà concorde di entrambe le parti.

L'associazione deve aver svolto per un congruo periodo di tempo (non meno di 10 anni consecutivi dal riconoscimento ecclesiastico come associazione privata) determinate attività inerenti alle finalità della stessa e deve essere inserita nel tessuto diocesano o in una comunità parrocchiale, il cui Parroco, sentito il Consiglio Pastorale, deve presentare all'Arcivescovo i responsabili dell'associazione e fornire relazione scritta di presentazione.

Inoltre, l'associazione, tramite un suo referente, dovrà:

- a) presentare all'Arcivescovo la storia dell'associazione e la documentazione delle attività svolte, in modo che l'autorità ecclesiastica possa verificare se le finalità dell'associazione rientrano fra quelle che sono riservate per loro natura all'autorità ecclesiastica;
- b) indicare in modo preciso e puntuale i motivi in favore di tale cambiamento;
- c) attestare di essere al corrente delle conseguenze di tale cambiamento, come le ripercussioni sull'autonomia dell'ente, i controlli a cui sarà sottoposta, la nuova configurazione canonica dei beni temporali dell'associazione;
- d) avere un adeguato numero di iscritti (non meno di 50 membri compreso il fondatore o co-fondatori) e presentarne l'elenco;
- e) fornire eventuali referenze scritte da parte di altri chierici che conoscono l'associazione;
- f) preparare una bozza di statuto da sottoporre all'approvazione dell'Arcivescovo;
- g) presentare i bilanci consuntivi degli anni precedenti, quello preventivo dell'anno in corso e rendere nota la situazione economica.

3. all'erezione di un'Associazione pubblica di fedeli

L'erigenda associazione dovrà aver svolto per un congruo periodo di tempo (non meno di 7 anni consecutivi) determinate attività inerenti alle sue finalità e dovrà essere inserita nel tessuto diocesano o in una comunità parrocchiale, il cui Parroco, sentito il Consiglio Pastorale, deve presentare all'Arcivescovo i responsabili dell'associazione e fornire relazione scritta di presentazione.

Inoltre, tramite un suo referente dovrà:

- a) presentare all'Arcivescovo la storia dell'associazione (esposizione dell'origine e della natura dell'associazione), indicazione della sede, l'eventuale presenza di sezioni e gruppi dell'associazione in altre sedi nel territorio diocesano o extradiocesano, eventuali lettere con referenze, il rapporto con l'autorità civile (ad es. precisare se l'associazione ha una qualche forma di riconoscimento giuridico) e la documentazione delle attività svolte;
- b) avere un adeguato numero di iscritti (non meno di 25 membri compreso il fondatore o co-fondatori) e presentarne l'elenco;
- c) fornire eventuali referenze scritte da parte di altri chierici che conoscono l'associazione;
- d) preparare una bozza di statuto da sottoporre all'approvazione dell'Ordinario;
- e) presentare i bilanci consuntivi degli anni precedenti, quello preventivo dell'anno in corso e rendere nota la situazione economica.

Trani, 22 Gennaio 2021



L'ARCIVESCOVO
Leonardo D'Ascenzo
(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

Sac. Francesco Mastrulli
(Sac. Francesco Mastrulli)

